

Dall'archivio storico della Camera di Commercio di Trieste

AUTORITÀ E OPERATORI ECONOMICI CONTRO LA PIRATERIA IN MARE

di Franco Rota

Le recenti drammatiche vicende riportate dalle cronache internazionali sul fenomeno della pirateria nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano ci portano a un confronto con analoghe situazioni vissute nei secoli passati anche nel cuore del Mediterraneo. E' interessante in proposito sfogliare alcune pagine degli Atti della Deputazione di Borsa, antica denominazione dell'Organo deliberante della Camera di Commercio di Trieste) che, nel febbraio del 1826, veniva chiamato a esprimere un parere al Governo territoriale sull'opportunità e sul modo più efficace di attivare alcuni servizi di scorta armata per le navi mercantili nei mari tra la Grecia e il Levante.

*Trascrizione integrale dagli Atti della Deputazione di Borsa (Camera di Commercio di Trieste), anno 1826, N°21 / 30.
NB: sono state mantenute in modo letterale le espressioni lessicali presenti nel documento. Il termine "Conchiuso" equivale a conclusioni, decisioni.*

Trieste, il dì 8. Febrajo 1826

Protocollo di Radunanza Straordinaria e Mista tenutasi nell'Ufficio di Borsa

In seguito all'invito precorso in nome della Deputazione di Borsa sono comparsi li Signori:

- A. I. Parente (*Primo Deputato di Borsa*);
- Gius. F. Renner Oesterreicher, G.G. Sartorio, Fran. Falhner, Carlo di Ott. Fontanu, F. Gattorno, A.M. di Isaij, F. F. Girardo (*Dep.ti Effettivi*);
- P. Cozzi, G. Padovani, L. De Rocco, G. v. Minerbi, L. Rodrigues du Costa, M. Kuechuich, P. Grassi, C. Gopceovich, M. Vucetich, M. Levi Mondolfo, Cesare Cassis, G. L. Morpurgo, M. C. Ivanovich (*tutti negozianti Assicuratori ed Esperti marittimi*);
- Giuseppe D. Luchese (*Attuario di Borsa*).
- Gioachino Richter (*Vice Attuario di Borsa*).

Venne preletto l'ossequiato Dispaccio di S.E. il Sig. Conte Governatore dd. 7 Corr. Febrajo N. 411, con cui onde somministrare all'Illustrissimo Sig. Generale Maggiore Comandante Superiore di Marina i lumi necessari per sottomettere alle Eccelse Superiorità Auliche le desiderate proposizioni, per la maggior sicurezza da impartirsi alla suddita Navigazione col mezzo dell' I. R. Flottiglia nel Levante, viene incaricata la Deputazione di Borsa di convocare l'odierna Radunanza Straordinaria dei più istruiti imparziali e zelanti negozianti marittimi e Direttori di Sicurtà per deliberare ed emettere occorrendo, con quelle ulteriori osservazioni, che si credessero opportune, la soluzione di qui sotto dettagliati 5 quesiti, i quali essendo punto per punto stati esaminati e discussi dai Membri presenti fu unanimemente

Conchiuso. Di rassegnarne a S.E. il Sig. Conte Governatore il seguente risultato.

* * *

Quesito 1.

“Sarebbe egli reputato conveniente e corrispondente alli bisogni del Commercio, ed utilità dei naviganti e Camere di assicurazione, lo stabilire due Convoglj mensili, che dallo Zante si recassero in Arcipelago per colà separarsi i legni componenti sotto scorte parziali, per rendersi a Siria, Smirne, Salonicchio, Tenedos, ed altri luoghi intermedj, avendo anche un bastimento, che due volte al mese scortasse i legni che da Zante si recano in Alessandria?”

Tutti i qui presenti Membri sono dell'unanime parere, che le propostevi misure di due scorte mensili dal Zante per i diversi scali del Levante e per Alessandria, siano provide, corrispondenti allo scopo, e commisurate ai bisogni ed alle circostanze presenti, ritenendosi, che i medesimi legni di guerra al loro ritorno assicureranno poi le scorte vice versa sino al Zante di bastimenti procedenti dal Levante e dall'Egitto, soltanto si trova opportuno di osservare, che per i legni destinati per Costantinopoli e per il Mare nero, e vice versa, la di cui navigazione con la prossima buona stagione ricomincerà ad essere di grande importanza, sarebbe più conveniente di stabilire per il termine e rispettivamente per luogo d'unione dei Convoglj, invece di Tenedos, i primi Castelli dei Dardanelli, e ciò a motivo, non solo perché Tenedos non presenta sempre ai bastimenti una comoda e sicura stala ma benanche per evitare i pericoli, a cui andrebbero esposti mancando la scorta nel viaggio, sebbene breve, da Tenedos sino agli anzidetti Castelli, e vice versa.

Quesito II.

“Sarebbe egli possibile di persuadere i Capitani mercantili, ed imporre loro l'obbligo di combattere piuttosto, che lasciarsi prendere indifesi dai Pirati, allorché non sono superiori in forza?”

Non si crede mai consulto d'imporre l'obbligo ai Capitani mercantili di battersi contro i Pirati, di cui ben spesso non si è in grado di conoscere tutta la forza delle loro armi e dei loro Equipaggi talvolta nascosti, e perciò onde non porre in grave cimento la prudenza dei Capitani stessi si crede sufficiente che loro sia permesso di battersi piuttosto che di lasciarsi prendere indifesi dai Pirati che giudicassero di forza inferiore.

Quesito III.

“Troverebbesi male, che i Capitani mercantili in consonanza colle pratiche generali della marina da guerra, i quali si allontanassero senza causa d'indispensabile bisogno dai bastimenti di guerra, fossero soggetti a punizioni e pagamenti di Tasse come si pratica specialmente nella Marina di guerra britannica?”

Premessa sempre la massima, che non si debba formare un obbligo dei Convoglj, ma che la scorta sia da accordarsi soltanto a quei navigli e Capitani che la domandassero e che a tale effetto si insinuassero presso il Comandante della scorta, si intende dal parere, che i bastimenti (allorché) formeranno parte di un convoglio sotto scorta di un I.R. Legno di guerra, sono con ciò tenuti di osservare anche tutte le istruzioni e disciplina relative; laonde, allontanandosi senza causa di indispensabile bisogno dalla loro scorta, è certamente necessario di sottoporre a punizione e multa quei Capitani, che venissero convinti d'avere in tale guisa mancato i loro doveri, e compromessa arbitrariamente la sicurezza del bastimento e del suo Carico.

Quesito IV.

“Vi è da temere, che taluni fra i conduttori dei bastimenti di commercio si lascino prendere a bella posta per nascondere frodi fatte sul Carico a loro non appartenente?”

Sebbene non sia impossibile il proposto caso, non è però probabile, giacchè veruno dei Membri presenti non ebbe giammai fin'ora il benché minimo motivo neppure di sospettare, che un Capitano austriaco possa essersi reso colpevole d'un simile delitto.

Quesito V.

“Un Convoglio, che partisse due volte al mese da Smirne, e qualche legno occasionalmente da Salonicchio, non sarebbero mezzi sufficienti per assicurare, od almeno - contando sulla docilità dei Capitani mercantili – diminuire la probabilità di cattura per parte dei Pirati?”

Questi provvedimenti saviamente combinati con quelli proposti e discussi al punto primo saranno al parere della radunata Commissione ben providi ed adattati alle circostanze, e sufficienti per garantire possibilmente da danni la Suddita navigazione ed il Commercio austriaco.

* * *

Esauriti con ciò tutti i proposti Quesiti, si sciolse la Radunanza, e verrà il presente Protocollo, firmato, more solito, dalla Deputazione di Borsa, sottomesso dalla stessa alle ulteriori Superiori deliberazioni di SUA ECC.ZA il Sig. Conte GOVERNATORE.

*Per la Commissione sudetta
La Deputazione di Borsa
(f.to)
A. Isach Parente I* Dep.
Luchese Att.*

Sullo stesso tema, si riporta un estratto di verbale relativo alla discussione, sviluppata nello stesso consesso, in merito a una richiesta di indennizzo che era stata avanzata dagli armatori di due navi oggetto di atti di pirateria in Tunisia.

(Dagli atti della Deputazione di Borsa, anno 1826, N°21 / 30)

Venne letto il Decreto Governativo dd. 30 ottobre n. 24270 con cui insinua per parte del Sig. Internunzio che non ostante i passi dal medesimo fatti per la liberazione e conseguimento d'un risarcimento pel sequestro praticato dal Bey di Tunisi tanto alla Goletta “Buona Sara” che al Brigantino “Premura” sia rimasta fin'ora la cosa alla semplice liberazione dei legni, senza che ne fosse stata accordata a' proprietari dei medesimi veruna somma a titolo d'indennizzazione, e ciò derivante parte dalle circostanze della cosa medesima per cui il testo verbale dei trattati non ammette veruna applicazione letterale delle relative speculazioni, e parte anche dalle esagerate pretese fatte dai due Capitani per i danni risentiti; pretese, le quali, a fronte delle più zelanti cure dell'Internunziatura presso la Porta, e dell'I.R. Agenzia in Tunisi difficilmente potranno essere sostenute.

Concluso. Si comunichi il contenuto agli interessati Sigg. Biaggio Giurovich e Raffaele Norsa.

